



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

**EUAA**

**Agenzia dell'Unione Europea  
per l'asilo**

## RASSEGNA TEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Protezione internazionale

luglio – agosto 2024



**UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO**

in collaborazione con

**AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO**

**Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione**

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Luglio - Agosto 2024

**A cura di:**

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

## INDICE

<b>1. QUESTIONI SOSTANZIALI</b> .....	4
1.1. Protezione complementare .....	4
1.1.1. Giudizio di comparazione .....	4
<b>2. QUESTIONI PROCEDURALI</b> .....	5
2.1. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso .....	5
2.2. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente.....	6
<b>3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO</b> .....	15
3.1 Espulsione amministrativa.....	15
3.1.1. Questioni procedurali .....	15
3.2. Respingimento.....	16
3.3. I casi di inespellibilità.....	17
3.4. La tutela dell'unità familiare.....	17
3.4.1. Ricongiungimento familiare .....	17
3.5. Trattenimento .....	18
3.5.1. Proroga del trattenimento .....	18
3.5.2. Misure alternative al trattenimento.....	19

# 1. QUESTIONI SOSTANZIALI

## 1.1. Protezione complementare

### 1.1.1. Giudizio di comparazione

- Sez. 1, Ordinanza n. 21958/2024, ud. 14/02/2024, dep. 05/08/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata  
[protezione speciale – inclusione sociale e lavorativa – lungo periodo lontano dal Paese di origine – tirocini formativi – percorso di accoglienza]

La S.C., dopo aver riaffermato la centralità del diritto alla vita privata e familiare riconosciuto dall'art. 8 della CEDU, ribadito i principi di diritto affermati ai fini del riconoscimento della protezione speciale (Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413) con riguardo all'inclusione sociale e lavorativa (Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095) e con riguardo alle relazioni sociali e familiari (Cass., Sez. I, 12/01/2022, n. 677; 12/11/2021, n. 34096), ha ritenuto che *“alla stregua di tali principi, non può condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione speciale, si è limitato a rilevare per un verso la mancata dimostrazione di una condizione soggettiva od oggettiva di vulnerabilità, e per altro verso il ridotto livello d'integrazione sociale e lavorativa del ricorrente in Italia, ritenendo non provato l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa, fatta eccezione per due tirocini formativi, e insufficiente il grado di conoscenza della lingua italiana da lui acquisito. Pur dovendosi ritenere inammissibile, in questa sede, il riferimento al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente, non prodotto nel giudizio di merito, in quanto successivo alla pronuncia del decreto impugnato, e non annoverabile tra i documenti di cui l'art. 372 cod. proc. civ. consente il deposito nel giudizio di legittimità, non può essere infatti sottovalutata l'incidenza del lungo periodo di tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e del conseguente allentamento dei legami sociali e familiari con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza, né la portata dello svolgimento di tirocini formativi e della frequentazione di corsi scolastici, ai fini dell'instaurazione di nuovi rapporti sociali, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/ 2022, n. 23571; 11/03/2022, n. 7938; Cass., Sez. II, 16/03/2021, n. 7396)“.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22553/2024, ud. 02/07/2024, dep. 08/08/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Meloni non massimata  
[protezione speciale – inclusione sociale e lavorativa – contratto a tempo indeterminato recente]

La S.C., dopo aver ribadito i principi affermati fra le altre in Cass. n. 24413/2021; Cass. n. 29459/29461/2019; Cass. n.33315/2022, ha accolto il ricorso sul rilievo che il solo elemento relativo all'assunzione del ricorrente in temi recenti non possa portare ad escludere l'esistenza di un percorso di integrazione. In particolare, la Corte ha osservato che: *“la Corte di merito omissa di verificare se l'assunzione a tempo indeterminato del richiedente - sia pure pochi mesi prima della decisione - sia effettiva e permetta di fondare una valutazione positiva della integrazione del richiedente in Italia, non potendo certamente escludere l'integrazione la circostanza che l'assunzione a tempo indeterminato sia recente.“*

## 2. QUESTIONI PROCEDURALI

### 2.1. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 18925/2024, ud. 14/02/2024, dep.10/07/2024, Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata  
[prova della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale]

Nel caso portato all'attenzione della Corte il Tribunale aveva rilevato che il ricorrente, pur essendo stato espressamente invitato a fornire la prova di aver impugnato la decisione della Commissione Territoriale nel termine di cui all'art. 35-bis, comma secondo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, non vi aveva provveduto, non avendo prodotto la copia del provvedimento notificatagli, ma una lettera il cui frontespizio non presentava i requisiti minimi della relata di notifica e sulla quale risultava apposto un timbro non riconducibile ad un ufficio postale o a un soggetto deputato all'esecuzione della notifica. Aveva ritenuto altresì irrituale l'istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa del ricorrente, in quanto non accompagnata dalla prova di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha affermato che *“ben vero, ai fini dell'individuazione della parte tenuta a fornire la prova della tempestività della domanda, il decreto impugnato ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché il termine di cui all'art. 35-bis, comma secondo, del d.lgs. n. 25 del 2008 è previsto a pena d'inammissibilità, spetta al cittadino straniero che impugni il provvedimento di diniego della protezione internazionale l'onere di provare di aver proposto il ricorso nel rispetto del predetto termine, depositando la copia notificatagli del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2022, n. 37672; Cass., Sez. II, 2/10/2020, n. 21133). Nell'applicazione di tale principio, il Tribunale non ne ha tuttavia fatto buon governo, non avendo considerato che, in quanto destinatario della notificazione, effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente non era in grado di produrre la copia del provvedimento recante la relata di notifica, ma solo il plico utilizzato per la spedizione a mezzo di raccomandata, potendo al più sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. E' infatti pacifico che, non trovandosi il ricorrente presso un centro di permanenza per i rimpatri né presso una struttura di accoglienza, la notificazione del provvedimento di diniego non aveva avuto luogo in forma di documento informatico, mediante la spedizione a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, come previsto dall'art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, bensì, ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo, a mezzo del servizio postale presso il domicilio da lui comunicato, secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982. Trovavano quindi applicazione gli artt. 3, 4 e 7 di quest'ultima legge, ai sensi dei quali la busta contenente la copia dell'atto da notificare reca soltanto l'indicazione del nome, del cognome e dell'indirizzo del destinatario, nonché del numero del registro cronologico dell'ufficiale giudiziario, mentre la data di consegna del piego è riportata sull'avviso di ricevimento, che dev'essere sottoscritto dalla persona che riceve la consegna e dev'essere restituito alla parte richiedente, per costituire prova dell'eseguita notificazione e della relativa data. E' pur vero che, come rilevato da questa Corte nelle pronunce richiamate dal decreto impugnato, la mancata produzione da parte dell'Amministrazione della copia del provvedimento impugnato, recante la relata di notifica, non impedisce al richiedente di fornire la prova della tempestività dell'impugnazione, procurandosi la documentazione necessaria, oppure provando che l'istanza di acquisizione della stessa è rimasta senza esito (cfr. Cass., Sez. I, 23/12/2022, nn. 37670 e 37672). Nella specie, tuttavia, contrariamente a quanto accaduto nei casi presi in*

*esame dalle predette pronunce, la difesa del ricorrente non è rimasta affatto inerte a fronte dell'invito a dimostrare la tempestività dell'impugnazione, rivolta dal Giudice delegato con ordinanza del 30 gennaio 2023, ma ha dapprima rappresentato le difficoltà incontrate nello ottemperare a tale invito, per poi richiedere, nelle note depositate il 9 marzo 2023, l'emissione di un ordine di esibizione del documento richiesto da parte dell'Amministrazione, che ne era in possesso. Non possono dunque condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, secondo cui la mancata produzione della copia notificata del provvedimento impugnato, impedendo la verifica dell'osservanza del termine di cui all'art. 35-bis, comma secondo, del d.lgs. n. 25 del 2008, comportava la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione, non potendo essere considerata non imputabile al ricorrente, il quale non poteva essere dispensato dalla prova della tempestività della domanda, mediante il trasferimento a carico dell'Amministrazione dell'onere di produrre il predetto documento”.*

## 2.2. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 18898/2024, ud. 05/04/2024, dep.10/07/2024, Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata  
[obblighi informativi]

La S.C. ha rigettato il primo motivo di ricorso con cui il Ministero dell'Interno ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 5 Reg. 604/2013, 2697 c.c., per aver il Tribunale ritenuto la violazione delle garanzie informative del richiedente. Ad avviso del Ministero ricorrente l'amministrazione avrebbe assolto i suoi oneri informativi attraverso l'assunzione delle dichiarazioni verbalizzate in fase di colloquio personale e di compilazione del modello C3, che contiene le stesse informazioni del modulo sul colloquio personale, più altre rilevanti in sede di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale.

La S.C. rilevato che *“il giudice di merito ha riscontrato la diversità strutturale tra l'opuscolo informativo che dev'essere consegnato al richiedente la protezione internazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 25 del 2008, ed opuscolo informativo cd. "comune", che va consegnato all'interessato ai sensi dell'art. 4 di detta normativa eurounitaria, ed ha pertanto ravvisato la violazione della norma di cui all'art. 4 del Regolamento. E il ricorso non offre elementi utili al fine di confutare l'accertamento del Tribunale, assumendo il ricorrente essenzialmente la sostanziale equipollenza tra le due forme di informativa; il Ministero ricorrente non richiama neppure il contenuto dei due strumenti di informazione, e quindi non consente a questa Corte la verifica, in concreto, della fondatezza della tesi prospettata. In ogni caso, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia nella recente pronuncia e della giurisprudenza ivi richiamata, la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 4 del reg. Dublino III rileva solo in caso di corretta e completa esecuzione del colloquio personale, il che nella specie non risulta essere avvenuto. Quanto alle conseguenze delle accertate violazioni, il Tribunale ha, nella fattispecie, annullato la decisione di trasferimento. L'Amministrazione ricorrente si limita a dedurre che mere irregolarità o anche vizi di legittimità non possono mai incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento amministrativo adottato, a carattere vincolato, ai sensi dell'art.21-octies l.241/1990. Ma, come rilevato dalla Corte di Giustizia il rispetto delle garanzie procedurali in esame (gli obblighi informativi prescritti dagli artt.4 e 5 del Regolamento Dublino III) assolve anche alla finalità di assicurare il diritto della persona destinataria di un trasferimento ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27, cosicché la decisione deve essere annullata «a seguito di ricorso presentato avverso quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5, a meno che la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest'ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione» (par. 124-128). In mancanza di altre deduzioni*

*difensive, la censura è dunque infondata, come stabilito nell'ordinanza n.10331 del 2024 perfettamente in termini".*

La S.C. ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso con cui il Ministero ha dedotto la violazione degli artt. 3, c. 3 octies, d.lgs. n. 25/08, e 29 Reg. 604/13, per aver il Tribunale affermato che il trasferimento del ricorrente sarebbe avvenuto a distanza di circa 18 mesi dall'accettazione della presa in carico da parte dello Stato competente, in violazione di norma posta anche a tutela della parte richiedente asilo, poiché il termine semestrale per il trasferimento del richiedente verso lo Stato competente, che inizia a decorrere dall'accettazione dello Stato membro, viene sospeso per effetto del ricorso avverso il decreto di trasferimento (contenente l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato).

La S.C. ha ritenuto che *"se il trasferimento del richiedente asilo o di altra persona ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), Reg. UE 604/13, dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di prendere o riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell'interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 octies d.lgs. n. 25/08, quando unitamente al ricorso avverso i provvedimenti adottati ai sensi del citato regolamento è proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento è sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato. Nella specie, il Tribunale ha menzionato il termine semestrale dalla data dell'accettazione della ripresa in carico, decorso il quale lo Stato membro competente è liberato dall'obbligo di riprendere in carico l'interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente e, pur dando atto della sospensione del termine, ha ritenuto che il trasferimento era avvenuto di fatto a distanza di oltre due anni dall'accettazione della presa in carico da parte dello Stato competente. Ora, la doglianza è generica non attingendo la specifica motivazione del Tribunale che ha compiuto un accertamento di fatto sull'inosservanza del termine semestrale in questione, senza esplicitare le ragioni per le quali in ragione della sospensione, la violazione del suddetto termine non si sarebbe verificata".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 18927/2024, ud. 05/04/2024, dep.10/07/2024, Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata  
[compatibilità dello stato di salute con il trasferimento]

Nel caso di specie, il giudice di merito *"ha accolto il ricorso con riferimento alla doglianza con cui era stato rappresentato dal ricorrente che la domanda di protezione internazionale in Francia era stata rigettata e il trasferimento in quel Paese avrebbe comportato il rischio concreto di rimpatrio in violazione dell'art.3 della CEDU e dell'art.4 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) e del divieto di refoulement.*

*Ha, quindi, ravvisato altra ragione di illegittimità del trasferimento, sul rilievo che dalla certificazione medica prodotta risultava che «il ricorrente soffre di una grave forma di Disturbo post Traumatico da Stress con tutta la sintomatologia descritta dal DSM V, oltre a una grave tensione interna che lo porta ad atti di autolesionismo (si morde le mani e le braccia dove si è fatto delle cicatrici) per i quali è in terapia psichiatrica e farmacologica» e ne ha dedotto che tale stato di salute risulterebbe senz'altro aggravato dal suo trasferimento in Francia, soprattutto a fronte dell'avvenuto rigetto della sua domanda di protezione internazionale, poi reiterata in Italia, ritenendo applicabili al caso di specie i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 16 febbraio 2017, nella causa C- 578-16."*

La S.C. ha ritenuto infondato il ricorso presentato dal Ministero dell'Interno che ha dedotto la violazione degli artt. 3.2 e 17 del regolamento (UE) 604/2013. In particolare, *"il ricorrente ritiene che il Tribunale, avendo*

ravvisato la violazione del principio del non refoulement, abbia ritenuto applicabile al caso di specie l'art.17 del regolamento 604/2013 e se ne duole. All'uopo, tra l'altro, deduce che l'art.17 riconosce allo Stato membro interessato di determinare le circostanze in cui intende far uso della facoltà conferita dalla clausola discrezionale al fine di salvaguardare le prerogative degli Stati membri nell'esercizio di concedere la protezione internazionale (clausola facoltativa e discrezionale il cui esercizio è rimesso allo Stato e, per esso, all'Autorità amministrativa) e che la norma definisce le scansioni temporali entro cui dette facoltà devono essere esercitate secondo quanto previsto dall'art.17, par. 2.

Il ricorrente contrasta anche l'applicazione dell'art.3, par. 2, del regolamento 604/2013 e sostiene che non vi era alcuna ragione ostativa al trasferimento del richiedente protezione internazionale in Francia, ove non sussistevano carenze sistemiche nel sistema di accoglienza. Il ricorrente critica, quindi, la seconda ratio decidendi espressa dal Tribunale per motivare l'accertamento di competenza dello Stato italiano, fondata sulle gravi condizioni di salute del cittadino straniero."

La S.C., riportando quanto affermato dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 30 novembre 2023 - nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, ha statuito che "il Tribunale non ha ritenuto affatto che fossero automaticamente pretermittibili gli obblighi di trasferimento in ragione dello stato di salute del cittadino straniero, ma ne ha esaminato e valutato la natura e la gravità. Ha, quindi, escluso, attraverso una attenta ponderazione, la compatibilità dello stato di salute con il trasferimento in considerazione della possibile ulteriore compromissione dello stesso, sia per i traumi già subiti e per la patologia psichiatrica sofferta, che per la situazione di incertezza legata al suo status.

Orbene, tale ponderazione risulta in linea con l'arresto comunitario ed immune da censure perché, come chiarito dalle decisioni eurounitarie ricordate, essa non presuppone, né richiede – come sembra assumere il ricorrente – che sia accertata la inidoneità del Paese membro a far fronte alle difficoltà del richiedente."

- Sez. L, Ordinanza n. 19426/2024, ud. 28/05/2024, dep. 15/07/2024 – Rel. Ponterio, Pres. Tria non massimata  
[obblighi informativi]

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso presentato dal Ministero dell'Interno che ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 Reg. UE 604/2013, per aver erroneamente il giudice di merito ritenuto che il procedimento non fosse distinto in due autonome fasi (di determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda e di procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all'esito della prima, nello stesso Stato di presentazione della domanda) ma in un'unica fase. Tale ricostruzione unitaria avrebbe spiegato i suoi effetti sull'obbligo informativo, comprovato nel suo adempimento attraverso la compilazione del modulo C 3 (allegato al ricorso), sottoscritto dal richiedente con l'assistenza dell'interprete, l'assunzione delle dichiarazioni del medesimo nel suo interrogatorio e la consegna dell'opuscolo informativo prescritto dall'art. 4 Reg. UE.

La S.C. - ribadendo i principi affermati dalla Corte in merito agli obblighi informativi con le pronunce Cass. 27 agosto 2020, n. 17963; Cass. 10 settembre 2021, n. 24493, Cass. 7 ottobre 2020 n. 21553 nonché Cass. 17 aprile 2024, n. 10331 – ha rilevato che "pure a conoscenza delle sentenze n. 11461 e n. 11462 del 29 aprile di questa Corte, condivide l'orientamento sul punto della sentenza n. 10331/2024, siccome più aderente all'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 4 citato; nel caso di specie, avendo allegato la sottoscrizione, da parte del richiedente, del solo modello C3 (verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento della protezione internazionale) e stante la diversità strutturale e funzionale degli opuscoli informativi relativi alla domanda di protezione internazionale e a quella di cui all'art. 4 Reg. n. 604/2013, il Ministero dell'Interno non ha adempiuto agli obblighi informativi prescritti".

- Sez. 1, Ordinanza n. 20480/2024, ud. 15/05/2024, dep. 19/07/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata

[obblighi informativi]

Nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, la funzione sussidiaria del giudice, nel porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, previsti dagli artt. 4 e 5 del reg. UE n. 604 del 2013, può essere espletata solo se risulti compatibile con le strette scadenze temporali che caratterizzano il procedimento in questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ha annullato il decreto di trasferimento, non essendo più possibile porre rimedio alla violazione degli obblighi informativi, poiché il tribunale non aveva immediatamente esercitato la propria funzione sussidiaria e stante il tempo ormai trascorso dall'adozione dell'atto).

- Sez. 1, Ordinanza n. 20087/2024, ud. 15/05/2024, dep. 22/07/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata

[obblighi informativi]

Nel giudizio davanti alla sezione specializzata del Tribunale, su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per la ripresa in carico del richiedente la protezione internazionale da parte di altro Stato membro, l'accertamento dell'idoneo assolvimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, deve precedere l'apprezzamento degli argomenti difensivi eventualmente svolti dal cittadino straniero in sede giurisdizionale, perché il primo può incidere sull'esercizio dello specifico diritto di difesa riconosciutogli e, nell'ipotesi in cui il colloquio ex art. 5 del Reg. UE non sia stato preceduto dalla consegna dell'opuscolo ex art. 4, la violazione dell'obbligo di consegna dell'opuscolo può non assumere rilievo solo in caso di corretta e completa esecuzione del colloquio personale, che non abbia effettivamente privato il cittadino straniero della possibilità di far valere i propri argomenti.

- Sez. 1, Ordinanza n. 18927/2024, ud. 28/05/2024, dep.24/07/2024, Rel. Pazzi, Pres. Parise non massimata

[fatti sopravvenuti o specificazione delle ragioni di nullità del decreto di trasferimento impugnato – celerità del procedimento e diritto di difesa]

Nel caso portato all'attenzione della Corte, il ricorrente aveva dedotto, per la prima volta nelle note difensive depositate nel corso del giudizio, quale ulteriore motivo di nullità dell'atto impugnato, la violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 Reg. 604/2013.

La S.C., nell'accogliere il ricorso, ha affermato che *“nella fattispecie in esame, oltre alle regole generali operanti per il rito camerale, ex art. 737 e ss. cod. proc. civ., vigenti ratione temporis, trova applicazione il rito speciale previsto dall'art. 3, commi 3-bis/3-decies, d.lgs. 25/2008, a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 13/2017, convertito nella l. 46/2017.*

*Questo complesso di norme regola un rito camerale sui generis, ispirato al principio di effettività previsto dall'art. 27, par. 1, Reg. 604/2013, che prende le mosse da un ricorso contro la decisione di trasferimento adottata dall'autorità Dublino, a seguito del quale l'amministrazione, tenuta comunque a provare la fondatezza del provvedimento adottato, può depositare una nota difensiva entro quindici giorni dalla notifica, ma deve altresì depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento, completando la discovery.*

*Successivamente il ricorrente ha diritto di depositare una nota difensiva, ai sensi del citato comma 3-quinquies, che persegue - logicamente e sulla scorta del tenore letterale della disposizione in esame - l'evidente scopo di consentirgli di prendere posizione sugli elementi di prova versati (o non versati) in atti dall'Unità Dublino e su quanto emerso a seguito di tale deposito.*

*Dunque, l'iniziale thema decidendum posto dal ricorso introduttivo può essere seguito da una precisazione della domanda consentita dalla specialità del rito, tramite la memoria che l'art. 3, comma 3-sexies, d. lgs. 25/2008 abilita a depositare o, in mancanza di espresse preclusioni di legge, di una memoria autorizzata dal giudice; giova al riguardo sottolineare come l'art. 3 cit. preveda nel suo complesso come perentorio solo il termine iniziale di impugnazione del provvedimento (nel senso stabilito dal comma 3-ter), a riprova della prioritaria esigenza di armonizzare la celerità del rito con l'effettività della tutela imposta dall'art. 27 Reg. 604/2013.*

*In sostanza, nel procedimento in questione, disciplinato da un rito camerale "speciale" caratterizzato dalla semplicità delle forme e dall'urgenza, ma con una scansione temporale temperata dalla necessità di tutela effettiva, deve essere esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario.*

*La concentrazione e celerità del rito non rappresentano un ostacolo all'introduzione da parte del ricorrente, con le note difensive di cui all'art. 3, comma 3-sexies, d.lgs. 25/2008 o comunque con memorie autorizzate ovvero nella discussione orale (ove disposta dal giudice), di fatti sopravvenuti o di una specificazione delle ragioni di nullità del decreto di trasferimento impugnato, che, nel rituale contraddittorio tra le parti, comunque garantito dalla struttura del procedimento, dovranno essere esaminate dal giudice, onde assicurare all'interessato il diritto ad un ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento, sia pure entro un tempo ragionevole."*

- Sez. 1, Ordinanza n. 20524/2024, ud. 15/05/2024, dep. 24/07/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno  
Non massimata  
[sopravvenuta carenza dell'interesse del ricorrente - riconoscimento della protezione nazionale]

Nel corso del giudizio di legittimità, relativo ad una pronuncia di accertamento della legittimità di una decisione di trasferimento, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuto riconoscimento della protezione speciale in suo favore, e allegando il permesso di soggiorno nel frattempo rilasciato. Il Ministero nulla ha dedotto sul punto.

La S.C. ha affermato che: *"nel giudizio di cassazione, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cass. 25625/2020, Cass. 5188/2015), sicché, ove sia solo il ricorrente a rappresentare la cessazione della materia del contendere, e la sua controparte si sia difesa con controricorso, senza dedurre nulla in proposito, tale pronuncia non può essere adottata.*

*L'accertamento in fatto in ordine alla sussistenza o meno della cessazione della materia del contendere, ove non sia dedotta concordemente dalle parti, implica, infatti, un accertamento su fatti sopravvenuti che attiene al merito della causa e non è consentito in sede di legittimità. Può ritenersi, tuttavia, che il ricorrente abbia manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse all'accoglimento del ricorso, poiché ha rappresentato di non avere interesse ad una pronuncia sulla legittimità del decreto di trasferimento, per avere lo Stato italiano deciso di non dare esecuzione allo stesso (riconoscendo la propria competenza all'esame della domanda di protezione).*

*Com'è noto, l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (v. Cass., Sez. U., 29590/2022, Cass. 20697/2021, Cass. 9201/2021, Cass. 19907/2018, Cass. 23161/2013, Cass. 22806/2004).*

*In mancanza di deduzioni conformi del controricorrente, deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso non per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. U., 29590/2022, Cass. 20697/2021) ma per*

*sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente, fermo che la decisione di trasferimento assunta dall'unità Dublino è travolta dal riconoscimento della protezione nazionale."*

- Sez. 1, Ordinanza n. 20524/2024, ud. 20/05/2024, dep. 24/07/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Parise non massimata  
[obblighi informativi]

*Nel caso in esame, "il tribunale, a fronte della denuncia del ricorrente del mancato rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 Reg. 604/2013, ha constatato che l'Unità Dublino non aveva fornito in giudizio la prova di avere assolto pienamente tali obblighi ma, ciò nonostante, ha ritenuto di non doversi limitare a rilevare la violazione di tali garanzie partecipative, ma di poter comunque pervenire a una compiuta valutazione della correttezza della decisione di trasferimento dopo aver restituito pienezza al contraddittorio tra le parti."*

*La S.C. ha sottolineato come "un simile assunto si pone in evidente contrasto con i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia appena ricordati, in base ai quali il giudice di merito, una volta constatato che l'Unità Dublino non aveva fornito la prova di aver assolto pienamente tali obblighi di informazione e colloquio personale, non poteva che addivenire all'annullamento della decisione di trasferimento, non avendo provveduto direttamente a espletare, in maniera corretta e completa, quest'ultimo incumbente.*

*Giova sottolineare, inoltre, che gli obblighi informativi contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE 604/2013, pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d. lgs. 25/2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all'informazione, implicante l'obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell'allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; di conseguenza, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce della audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell'autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata (cfr. Cass. 10331/2024)."*

- Sez. 1, Ordinanza n. 20514/2024, ud. 15/05/2024, dep. 24/07/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata  
[obblighi informativi – onere della prova]

*"Nel caso di specie, la Corte d'appello ha rilevato che il ricorrente aveva censurato – tra l'altro – la violazione degli obblighi informativi previsti a carico dell'amministrazione dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Dublino III, ma si è limitata a dare conto che l'Amministrazione aveva prodotto un modulo, di imprecisata tipologia, di colloquio personale che risultava compilato, peraltro non interamente, ma con alcune parti lasciate in bianco (secondo il ricorrente riferendosi al modello C3), accertando così implicitamente che l'Unità Dublino non aveva dimostrato di aver adempiuto agli obblighi informativi, da assolvere secondo i principi suesposti, il che avrebbe dovuto condurre all'accoglimento del ricorso ex art. 3 d.lgs. n. 25 del 2008."*

*Nell'accogliere il ricorso, la S.C. ribadisce che "a fronte della compiuta e precisa allegazione del cittadino straniero, che deduca il mancato espletamento del colloquio personale e la mancata consegna dell'opuscolo informativo, l'onere di provare il corretto assolvimento degli obblighi informativi ricade sull'Amministrazione e, ove non abbia assolto a tale onere probatorio, il provvedimento di trasferimento deve essere annullato."*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22162/2024, ud. 28/05/2024, dep. 06/08/2024 - Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata

[diritto di difesa - informazioni in lingua comprensibile]

La S.C. ha ritenuto che *“la specialità delle regole che presiedono all'instaurazione e allo svolgimento del contraddittorio, in funzione di temperamento tra le esigenze di celerità del procedimento con quelle di effettività del rimedio previsto, consente di escludere che, come sostenuto dal Tribunale, la proposizione della domanda comporti la consumazione del diritto all'impugnazione, impedendo quindi al richiedente di dedurre successivamente ulteriori vizi del provvedimento impugnato: in tal senso depongono, in particolare, oltre alla possibile sopravvenienza di fatti nuovi nel corso del procedimento, la brevità e la perentorietà del termine per la proposizione della domanda, che può ostacolare o comunque rendere più difficile la ricerca degli elementi di prova, l'imposizione a carico dell'Amministrazione del dovere di procedere, soltanto a seguito della notifica del ricorso, ad una completa discovery degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, e l'attribuzione al ricorrente della facoltà d'interloquire attraverso il deposito di note scritte, le quali rappresentano quindi l'atto in cui egli può spiegare finalmente per intero le proprie difese, attraverso puntuali riferimenti agli atti della procedura. Nella specie, d'altronde, contrariamente a quanto affermato dal decreto impugnato, le doglianze formulate dal ricorrente con le note scritte depositate a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste risultavano tutt'altro che generiche e contraddittorie, riflettendo, come si evince dalla trascrizione riportata a corredo del motivo di ricorso per cassazione, l'omessa somministrazione delle informazioni relative alla procedura, in una lingua comprensibile all'interessato, e il mancato svolgimento del colloquio personale, prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 604/2013 quali indispensabili garanzie partecipative, la cui inosservanza comporta la nullità della decisione di trasferimento, indipendentemente dall'allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa (cfr. Cass., Sez. II, 10/09/2021, n. 24493; 27/08/2020, n. 17963”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22973/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/08/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata  
[obblighi informativi – modello C3]

Nella pronuncia in esame, la S.C. si è soffermata sul contenuto delle informazioni contenute nel c.d. modello C 3.

In particolare, nell'accogliere il ricorso, la S.C. ha osservato che *“nel caso di specie può ritenersi provato che i predetti obblighi sono rimasti inadempiti, giacché, come risulta dal decreto impugnato, nel giudizio di merito il Ministero non ha contestato di aver omesso di consegnare al ricorrente il c.d. opuscolo comune, ma si è limitato ad affermare di averlo sottoposto a colloquio personale e di aver raccolto le necessarie informazioni attraverso la compilazione del c.d. modello C3: quest'ultimo non reca peraltro le informazioni relative alla procedura di trasferimento, ma quelle relative alla procedura di riconoscimento della protezione, e deve ritenersi pertanto insufficiente ai fini dell'adempimento dei predetti obblighi, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella unionale. Non è stato d'altronde dedotto né dimostrato che le predette informazioni siano state somministrate nel corso del colloquio personale e che al ricorrente sia stato consentito di esporre tutti i suoi argo-menti in ordine al trasferimento verso lo Stato membro richiesto della ripresa in carico, avendo il Ministero insistito sulla sufficienza delle informazioni contenute nel modello C3, nonché sulla tesi secondo cui il diritto di difesa del ricorrente non sarebbe stato in alcun modo pregiudicato.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22947/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/08/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata  
[obblighi informativi – opuscolo in lingua italiana con traduzione orale da parte di un interprete - effettiva comprensione delle informazioni somministrate]

Nel caso in esame, la S.C. ha ribadito il principio di diritto affermato all'esito della nota sentenza n. 228 del 30/11/2023 della Corte di giustizia (cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21), ed in particolare che: *«nel giudizio davanti alla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023 (C- 221 e ss), pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei suindicati articoli del regolamento, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti dall'autorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.»* (Cass. n. 10331/2024, Cass. n.11000/2024 e altre).

Ha accolto quindi il ricorso, osservando che *“nel caso di specie il Tribunale, a fronte della deduzione circa il mancato assolvimento degli obblighi informativi, nella sintetica motivazione sul punto, ha respinto la doglianza in quanto ha ritenuto assolto l'obbligo informativo mediante la consegna dell'opuscolo in lingua italiana, accompagnato dalla traduzione orale da parte di un interprete, come desunto dalla sottoscrizione eseguita dalle parti, ciò nonostante l'atto in questione, redatto esclusivamente in italiano, non desse atto della effettiva comprensione da parte del richiedente, di alcuna specifica domanda rivolta allo stesso o di alcuna informazione da questi resa, e si esaurisse nella mera sottoscrizione di un modulo dal quale, in assenza di elementi specifici a tal fine espressi, non è evincibile l'effettiva comprensione delle informazioni somministrate, né l'effettuazione del colloquio che, secondo la Corte di Giustizia come già ricordato, “costituisce il modo per verificare che tale interessato comprenda le informazioni contenute in tale opuscolo e rappresenta un'occasione privilegiata, se non la garanzia, per esso, di poter comunicare all'autorità competente elementi d'informazione che possono portare lo Stato membro interessato a non rivolgere a un altro Stato membro una richiesta di ripresa in carico e persino, se del caso, a impedire il trasferimento di detta persona”. Orbene, come rilevato dalla Corte di Giustizia il rispetto delle garanzie procedurali in esame (gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino III) assolve anche alla finalità di assicurare il diritto della persona destinataria di un trasferimento ad un ricorso effettivo avverso tale decisione, ai sensi dell'art. 27 del regolamento stesso.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22945/2024, ud. 15/05/2024, dep. 20/08/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Acierno non massimata  
[rischio di refoulement indiretto]

Nel caso in esame, il ricorrente *“lamenta la mancata applicazione della clausola discrezionale prevista dall'art. 17 Reg. UE n. 604/2013, in quanto lo Stato membro è obbligato ad accertare e verificare che il trasferimento non equivalga ad un refoulement indiretto.*

*Occorreva, pertanto, constatare che il migrante proveniva dal Kurdistan iracheno, in cui persiste da tantissimi anni una situazione grave e generalizzata di conflitto armato estremamente pericolosa per chiunque viva in quella zona, con atti di guerriglia che portano uccisioni e attacchi terroristici in danno della popolazione civile.*

La S.C. afferma che *“il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.*

*La CGUE si è soffermata sulla problematica, introdotta nelle cause C-254/21, C-297/21 e C-315/21, relativa alla presa in considerazione, da parte del giudice incaricato dell'esame della legittimità della decisione di trasferimento disposta ai sensi del Reg. n. 604/2013, del rischio di refoulement indiretto dell'interessato e ha affermato, conclusivamente che: « (...) 2) L'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli*

4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche. 3) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto».

*Il tribunale, quindi, non aveva alcun obbligo di dichiarare la competenza italiana nel caso in cui non avesse condiviso la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui avesse ritenuto, come nel caso di specie, che non fosse stata allegata e provata con sufficiente specificità una situazione di persecuzione in caso di rimpatrio, escludendo, nel contempo, l'esistenza di una situazione di conflitto generalizzato nel paese di provenienza (con un approdo sostanzialmente sovrapponibile a quello del giudice dello Stato membro richiesto)."*

- Sez. 1, Ordinanza n. 23050/2024, ud. 15/05/2024, dep. 22/08/2024 -Rel. Mercolino, Pres. Acierno massimata

[gravi carenze sistemiche nelle procedure di riconoscimento della protezione internazionale]

**In tema di protezione internazionale, a seguito della sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, l'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento UE n. 604 del 2013 deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro richiedente, adito con un ricorso avverso una decisione di trasferimento, è chiamato a compiere un accertamento in ordine all'esistenza, nello Stato membro richiesto, di eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale; tale accertamento non può essere limitato esclusivamente all'analisi del sistema normativo ed istituzionale dello Stato membro richiesto, ma deve comprendere anche la verifica delle effettive modalità di svolgimento delle procedure e del trattamento materialmente riservato ai richiedenti nelle more della decisione, attraverso le informazioni desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate o l'acquisizione ufficiosa di ulteriori elementi di fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, nel rigettare l'impugnazione del trasferimento di un cittadino pakistano in Slovenia, si era limitato, con motivazione assolutamente carente, ad enumerare i dati normativi e statistici relativi al sistema in atto nello Stato richiesto, così come riportati nel relativo Aida Country Report, trascurando, invece, le altre informazioni riguardanti la situazione realmente esistente in quel Paese).**

- Sez. 1, Ordinanza n. 23166/2024, ud. 12/06/2024, dep. 27/08/2024 – Rel. Mercolino, Pres. Acierno non massimata  
[Reg.to Dublino - decorso termine semestrale - cessazione materia del contendere]

La S.C. ha accolto l'unico motivo d'impugnazione con cui il ricorrente ha denunciato la violazione o la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver rigettato nel merito il ricorso, senza tenere conto delle conclusioni delle parti, che avevano prospettato concordemente il venir meno dell'interesse alla decisione, per effetto dell'intervenuto decorso del termine semestrale previsto dall'art. 29, par. 2, del Regolamento UE n. 604/2013 e del conseguente riconoscimento della competenza dello Stato italiano a decidere in ordine alla domanda di protezione internazionale proposta da esso ricorrente.

La S.C. ha rilevato che *“il ricorrente ha infatti riportato testualmente il contenuto della memoria di costituzione del Ministero nel giudizio di merito, da cui si evince che la difesa erariale aveva immediatamente segnalato l'intervenuta adozione del decreto emesso il 1° luglio 2019, con cui l'Unità Dublino aveva riconosciuto la competenza dello Stato italiano, a seguito della scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 29, par. 2, del Regolamento UE per l'esecuzione del trasferimento, chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse; nelle note successivamente depositate, la difesa del ricorrente aveva preso atto della produzione del predetto provvedimento, chiedendo a sua volta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Avendo le parti concordemente riconosciuto la sopravvenienza di un evento idoneo a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione della controversia nel merito, e formulato conclusioni sostanzialmente conformi, il Tribunale non avrebbe potuto procedere all'esame delle censure mosse dal ricorrente al decreto di trasferimento, ormai peraltro divenuto inefficace, ma avrebbe dovuto limitarsi a verificare se ancora sussistesse il predetto interesse, e dichiarare la cessazione della materia del contendere, in conseguenza del venir meno di una delle condizioni dell'azione”*.

La S.C. ha evidenziato che *“la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione della controversia, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (cfr. Cass., Sez. II, 31/10/2023, n. 30251; Cass., Sez. I, 7/05/2009, n. 10553): essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass., Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 17/08/2015, n. 16886)”*.

### 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

#### 3.1 Espulsione amministrativa

##### 3.1.1. Questioni procedurali

- **Sez. 1, Ordinanza n. 19905/2024, ud. 13/02/2024, dep. 19/07/2024 – Rel. Reggiani, Pres. Valitutti massimata**  
[ricorso per cassazione - procura speciale conferita all'estero da cittadino straniero - requisiti di validità - rilascio successivo alla decisione impugnata - necessità - fondamento]

**In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, che è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se conferita all'estero da cittadino straniero, poiché, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 218 del 1995, il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.**

- Sez. 1, Ordinanza n. 23198/2024, ud. 27/06/2024, dep. 27/08/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Tricomi non massimata  
[processo avverso il provvedimento di espulsione – liquidazione spese processuali – art. 142 d.P.R. 115/2002]

Nella pronuncia in esame, la Corte si è soffermata sulla questione delle spese processuali nel procedimento di espulsione, affermando che: *"L'art. 142 d.P.R. 115/2002 prevede che "nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84". La norma, che trova la sua giustificazione nella peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero (v. Corte Cost. 469/2004) e rientra in un titolo appositamente dedicato all' "estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV", fa espresso riferimento al "processo avverso il provvedimento di espulsione". Una simile disposizione normativa deve essere intesa, per il carattere generale dell'espressione utilizzata, come riferita all'intero "processo" avverso il provvedimento di espulsione, senza che sia possibile limitare tale beneficio, in mancanza di indicazione normative, al solo grado di merito (e dunque a una porzione del processo). Pertanto, nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege e per l'intero corso del processo, ivi compresa l'impugnazione (tramite ricorso per cassazione o revocazione). 6.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, laddove la parte ricorrente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Nel caso di specie, in applicazione di questi principi, il giudice di pace doveva individuare soltanto quale parte fosse risultata vittoriosa all'esito del giudizio, mentre le spese processuali relative all'intero "processo" dovevano essere liquidate nella loro entità, tramite decreto separato contestuale al provvedimento di merito ex art. 83, comma 3-bis, d. lgs. 115/2002, dal medesimo giudice che aveva pronunciato l'ordinanza passata in giudicato, anche rispetto al giudizio di legittimità".*

### 3.2. Respingimento

- Ordinanza n. 22814/2024, ud. 31/05/2024, dep. 13/08/2024 - Rel. Caiazzo, Pres. Valitutti non massimata  
[sospensione del decreto di respingimento - presentazione domanda protezione internazionale - rigetto domanda protezione comunicato fuori udienza - revoca ordinanza sospensione e rigetto opposizione al respingimento - violazione del contraddittorio]

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il motivo di ricorso, ritenendo violato il principio del contraddittorio, statuendo che *“Il Giudice di pace, dopo avere sospeso l’efficacia del decreto di respingimento, per l’intervenuta presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, ha poi – a seguito della comunicazione, fuori udienza, da parte della Questura dell’avvenuto rigetto della domanda di protezione – revocato, inaudita altera parte, l’ordinanza di sospensione e rigettato l’opposizione al decreto di respingimento. La fissazione dell’udienza avrebbe consentito all’istante di dimostrare la proposizione del ricorso avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione, e la sua disposta sospensione. Orbene, l’evidente violazione del contraddittorio comporta, nella specie, la nullità dell’intero giudizio, con la conseguenza che la decisione che lo conclude ne resta travolta, e non è idonea a porre in essere statuizioni suscettibili di trasformarsi in cosa giudicata (Cass., 11496/2004; Cass., 26040/2005).*

### 3.3. I casi di inespellibilità

- Ordinanza n. 22540/2024, ud. 27/06/2024, dep. 08/08/2024 - Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata  
[inespellibilità - conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana – deroga - art. 13 comma 1 T.U.Imm. – espulsione Ministero dell’Interno]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha escluso l’inespellibilità del ricorrente convivente con madre e sorella italiane annullando il decreto di espulsione e ha affermato che *“gli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana rivestono la qualità di soggetti non espellibili per espressa previsione di legge, regola che subisce deroga solo al ricorrere delle condizioni indicate all’art. 13, comma 1, del medesimo decreto (Cass. n. 26216 del 18/11/2020). L’articolo 13 comma 1 del TUI rimette questa specifica procedura di espulsione, di carattere eccezionale, direttamente al Ministro dell’Interno e non al Prefetto, disponendo che “Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri”. L’espulsione è pertanto consentita a condizione che venga rispettata la specifica procedura descritta nella norma e soltanto nel caso in cui sussistano ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, individuate tramite un giudizio di alta amministrazione, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale, possa essere svolta dal Prefetto (Cass. n. 30828 del 28/11/2018; Cass. n. 29665 del 28/12/2020”.*

### 3.4. La tutela dell’unità familiare

#### 3.4.1. Ricongiungimento familiare

- **Sez. 1, Sentenza n. 18773/2024, ud. 27/06/2024, dep. 09/07/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Tricomi massimata (Rv. 671676 - 01)**

[rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - impugnazione - competenza - individuazione]

**La controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego del visto di ingresso del cittadino extra UE, familiare di cittadino UE, emesso dall'autorità consolare all'estero, e l'affermazione del diritto di soggiorno, ai sensi dell'art.8 del d.lgs. n. 30 del 2007 (e non dell'art.30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998) è di competenza territoriale della Sezione specializzata, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, in combinato disposto con l'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.**

- **Sez. 1, Sentenza n. 18773/2024, ud. 27/06/2024, dep. 09/07/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Tricomi massimata (Rv. 671676 - 02)**

[rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. - controversie ex art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, instaurate dopo il 17.8.2017 - diniego di visto di ingresso del cittadino extracomunitario familiare di cittadino UE - competenza - individuazione]

**A seguito dell'entrata in vigore del l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, le cause ed i procedimenti giudiziari di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 30 del 2007, sorti dopo il centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto (e quindi dal 17 agosto 2017), riguardanti il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno fondato su motivi familiari, sono attribuite alle Sezioni specializzate nella materia istituite presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento e quindi presso il Tribunale di Roma, ove ha sede il Ministero degli Affari Esteri di cui gli uffici consolari competenti all'emissione dei visti di ingresso sono articolazione periferica.**

### 3.5. Trattenimento

#### 3.5.1. Proroga del trattenimento

- Ordinanza n. 22547/2024, ud. 02/07/2024, dep. 08/08/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Meloni non massimata  
[proroga trattenimento- carenza assoluta di motivazione- misura privativa della libertà-necessità controllo giurisdizionale ai motivi a sostegno della misura di trattenimento]

Nella pronuncia in esame, la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di carenza assoluta di motivazione del provvedimento del giudice di pace di proroga di trattenimento, affermando che *"il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente, contestualmente all'espulsione, è una misura di privazione della libertà personale che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione cronologica rigidamente predeterminata; pertanto, stanti il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di potere discrezionale, e il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta e della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 18748/2015, 5650/2017, 23450/2019, 18227/2022); L'inammissibilità di proroghe non rigidamente ancorate a determinati limiti*

*temporali e condizioni legislativamente imposti, comporta che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. 6064/2019)".*

### 3.5.2. Misure alternative al trattenimento

- Ordinanza n. 22546/2024, ud. 02/07/2024, dep. 08/08/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Meloni non massimata  
[convalida giudice pace allontanamento coattivo -istanza protezione internazionale- sospensione efficacia decreto espulsione- mancata considerazione legami familiari- residenza in Italia di lunga durata- inserimento lavorativo]

Nella pronuncia in esame, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondate le doglianze del ricorrente e ha statuito che *"il Giudice di pace, investito della richiesta di convalida del provvedimento di allontanamento coattivo, avrebbe dovuto tenere conto di ciò, e cioè della sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale ed avrebbe dovuto prendere in esame le conseguenze ostative all'effettiva esecuzione del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera emesso a seguito del decreto di espulsione, in ragione dell'effetto sospensivo conseguente alla presentazione della domanda di protezione (.....)inoltre, come rappresentato anche nell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, Said Ej Jari risultava risiedere in Italia da oltre trent'anni e possedeva stabili legami familiari, in particolare con la figlia Sara (cittadina italiana), oltre ad un adeguato e stabile inserimento lavorativo e abitativo. Ordunque, il Giudice di Pace, anziché limitarsi ad evidenziare che il ricorrente non era convivente con la figlia, avrebbe anche dovuto vagliare l'illegittimità del decreto di espulsione per possibile contrarietà di 6 all'art. 8 della CEDU e agli artt. 13, comma 2 bis e 19 del TUI, in quanto lesivo del grado di integrazione posseduto in Italia. Infine, il Giudice di prime cure ha altresì omesso di accertare l'illegittimità del decreto di espulsione, per mancanza di pericolosità sociale concreta ed attuale dello straniero espulso. 4.- In conclusione, risulta evidente che le censure vanno accolte e il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, in applicazione dell'art. 382 c.p.c., u.c., secondo periodo, poiché il processo non può essere proseguito, essendo ormai decorso il termine entro cui l'allontanamento dal territorio nazionale mediante accompagnamento alla frontiera presso l'aeroporto di Malpensa avrebbe potuto essere validamente disposto (Cass. 22013/2023, 12865/2023)".*